

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

P.R.G.C. – VARIANTE NON VARIANTE AL P.R.G.C. 2023 MODIFICA DI CARATTERE NORMATIVO ALL'ART. 24 COMMA 2 DELLE N.T.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 12, LETTERE "A" DELLA L.R. 56/77 QUALE "ELIMINAZIONE DI CONTRASTI FRA ENUNCIAZIONI DELLO STESSO STRUMENTO E PER I QUALI SIA EVIDENTE E UNIVOCO IL RIMEDIO" AREE AS1 - AS2.

... Omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....Omissis.....

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Variante Non Variante al P.R.G.C. 2023 - Modifica di carattere normativo all'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatta ai sensi dell'art.17, comma 12, lettere "a" della L.R. 56/77 quale "eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio" Aree AS1. - AS2 come meglio descritta nel progetto di modifica costituito da:
 - Elaborato 1 - Relazione Illustrativa e suoi allegati
 - Elaborato 2 - Verifica di compatibilità con il P.P.R. della modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. n. 56 s.m.i.
 - Elaborato 3 - Elaborati prescrittivi modificati: Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

predisposti dal Settore Edilizia Privata e Urbanistica a firma del Responsabile del Servizio – Arch. Giorgia Martinengo qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Cuneo al n. 994, e allegati alla presente deliberazione per farne integrante;

- 3) Di dare atto che la presente approvazione comporta unicamente la modifica dell'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, limitata alla modifica alla definizione di cui al comma 2 all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione con la ridenominazione delle Aree "AS1 - AS2 – Area del Parco Fluviale" in "**AS1 - AS2 –Agricola Speciale - Area contigua Gesso e Stura**" al fine di garantire coerenza alla Pianificazione Paesaggistica Regionale (P.P.R.) ed uniformità di disciplina rispetto alle porzioni di territorio ricadenti a monte delle zone AS1 AS 2, classificate agricole, gravate anch'esse dalla presenta del vincolo "ex Galasso" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 42/2004, quali territori di protezione esterna del Parco Fluviale Gesso Stura.
- 4) Di dare atto che la modifica sopra approvata non costituisce variante del Piano Regolatore Generale, ai sensi del precitato art. 17, comma 12, lettera a) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
- 5) di dare atto che la presente approvazione di cui all'articolo 17, comma 12, lettera "a" della L.U.R. n.56/77, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) Di precisare che le modifiche contenute nella presente Variante non Variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale), come risulta dalla Relazione di coerenza con il PPR – Elaborato 2 in applicazione del Regolamento n. 4/R di cui al D.P.G.R. 22 marzo 2019;
- 7) di dare atto che in materia ambientale, non costituendo variante al P.R.G. vigente, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977e s.m.i., non è necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata per notizia sul sito informatico del Comune e presso l'Albo Pretorio del Comune per la durata consecutiva di 30 giorni;

- 9) di dare ogni più ampio mandato al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, ai sensi dell'articolo 17, 13° comma L.R. 56/77 s.m.i., di procedere alla trasmissione della delibera alla Regione e all'Amministrazione Provinciale, unitamente all'aggiornamento delle N.T.A.;
- 10) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica – Arch. Giorgia Martinengo;

Classificazione
AD USO DELLA REDAZIONE

Tipo	Bu
CO AP AA	
AD USO DELLA REDAZIONE	



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**Ufficio Tecnico Comunale
Urbanistica ed Edilizia Privata**

Prot. n.

Data 1/8/2023

Spett. Regione Piemonte
Redazione del Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165
10122 Torino

bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Pubblicazione Annuncio relativo a Variante non Variante al P.R.G.C. 2023 modifica di carattere normativo all'art. 24 comma 2 delle N.T.A. redatta ai sensi dell'art.17, comma 12, lettere "a" della L.R. 56/77 quale "Eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio" aree AS1 - AS.

Con la presente si richiede di pubblicare il documento di cui si allega il testo.

- per il prossimo numero utile
 per la pubblicazione prevista il giorno .

Contestualmente all'inoltro con **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA** si provvede all'invio della versione elettronica tramite procedura Web.

Nome referente GIORGIA ARCH. MARTINENGO Recapito telefonico 0171457194

Note:

Responsabile Servizio

GIORGIA ARCH. MARTINENGO

Allegati n. 1

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

P.R.G.C. – VARIANTE NON VARIANTE AL P.R.G.C. 2023 MODIFICA DI CARATTERE NORMATIVO ALL'ART. 24 COMMA 2 DELLE N.T.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 12, LETTERE "A" DELLA L.R. 56/77 QUALE "ELIMINAZIONE DI CONTRASTI FRA ENUNCIAZIONI DELLO STESSO STRUMENTO E PER I QUALI SIA EVIDENTE E UNIVOCO IL RIMEDIO" AREE AS1. - AS2.

... Omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....Omissis.....

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Variante Non Variante al P.R.G.C. 2023 - Modifica di carattere normativo all'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatta ai sensi dell'art.17, comma 12, lettere "a" della L.R. 56/77 quale "eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio" Aree AS1. - AS2 come meglio descritta nel progetto di modifica costituito da:
 - Elaborato 1 - Relazione Illustrativa e suoi allegati
 - Elaborato 2 - Verifica di compatibilità con il P.P.R. della modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. n. 56 s.m.i.
 - Elaborato 3 - Elaborati prescrittivi modificati: Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

predisposti dal Settore Edilizia Privata e Urbanistica a firma del Responsabile del Servizio – Arch. Giorgia Martinengo qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Cuneo al n. 994, e allegati alla presente deliberazione per farne integrante;

- 3) Di dare atto che la presente approvazione comporta unicamente la modifica dell'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, limitata alla modifica alla definizione di cui al comma 2 all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione con la ridenominazione delle Aree "AS1 - AS2 – Area del Parco Fluviale" in "**AS1 - AS2 –Agricola Speciale - Area contigua Gesso e Stura**" al fine di garantire coerenza alla Pianificazione Paesaggistica Regionale (P.P.R.) ed uniformità di disciplina rispetto alle porzioni di territorio ricadenti a monte delle zone AS1 AS 2, classificate agricole, gravate anch'esse dalla presenta del vincolo "ex Galasso" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 42/2004, quali territori di protezione esterna del Parco Fluviale Gesso Stura.
- 4) Di dare atto che la modifica sopra approvata non costituisce variante del Piano Regolatore Generale, ai sensi del precitato art. 17, comma 12, lettera a) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
- 5) di dare atto che la presente approvazione di cui all'articolo 17, comma 12, lettera "a" della L.U.R. n.56/77, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) Di precisare che le modifiche contenute nella presente Variante non Variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale), come risulta dalla Relazione di coerenza con il PPR – Elaborato 2 in applicazione del Regolamento n. 4/R di cui al D.P.G.R. 22 marzo 2019;
- 7) di dare atto che in materia ambientale, non costituendo variante al P.R.G. vigente, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977e s.m.i., non è necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata per notizia sul sito informatico del Comune e presso l'Albo Pretorio del Comune per la durata consecutiva di 30 giorni;
- 9) di dare ogni più ampio mandato al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, ai sensi dell'articolo 17, 13° comma L.R. 56/77 s.m.i., di procedere alla trasmissione della delibera alla Regione e all'Amministrazione Provinciale, unitamente all'aggiornamento delle N.T.A.;
- 10) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica – Arch. Giorgia Martinengo;



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 27/07/2023

Oggetto: P.R.G.C. – VARIANTE NON VARIANTE AL P.R.G.C. 2023 MODIFICA DI CARATTERE NORMATIVO ALL'ART. 24 COMMA 2 DELLE N.T.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 12, LETTERE "A" DELLA L.R. 56/77 QUALE "ELIMINAZIONE DI CONTRASTI FRA ENUNCIAZIONI DELLO STESSO STRUMENTO E PER I QUALI SIA EVIDENTE E UNIVOCO IL RIMEDIO" AREE AS1. - AS2.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Luglio**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. ROBBIONE Roberta	X	
2. ARMANDO Fabio	X	
3. BARALE Riccardo	X	
4. BASSINO Marco		X
5. BASTERIS Luca	X	
6. BOAGLIO Armando	X	
7. BOTTERO Luca	X	
8. FERRERI Elena	X	
9. GALVAGNO Michela	X	
10. GIORDA Luisa		X
11. GIORDANENGO Matteo		X
12. GIRAUDO Paolo	X	
13. IMBERTI Clelia	X	
14. MANASSERO Katia	X	
15. MONACO Alessandro		X
16. ROSATO Francesco	X	
17. VARRONE Pier Paolo	X	
Totale	13	4

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBBIONE Roberta** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

il Comune di Borgo San Dalmazzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, formato ai sensi della Legge Regionale Urbanistica n. 56/77 e s.m.i., approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 80-36496 in data 01.08.1984 ed entrato in vigore il 05.09.1984 e rettificato dalla DGR n. 19-40447 del 22.01.1985.

- Successivamente sono state approvate le seguenti varianti Generali / Strutturali
 - Variante “89” P.R.G.C. (generale) approvata con D.G.R. n°137 - 31271 in data 20/12/1993 entrata in vigore il 26/01/1994.
 - Variante P.R.G.C. (area ex Bertello), approvata con D.G.R. n°53-9955 in data 24/06/1996.
 - Variante P.R.G.C. (aree produttive) approvata con D.G.R. n°20 – 15294 in data 16/12/1996.
 - Variante “96” P.R.G.C. (generale) approvata con D.G.R. n°51 – 28817 in data 29/11/1999 entrata in vigore il 15/12/1999.
 - Variante “2001” P.R.G.C. (strutturale) approvata con D.G.R. n°7 - 10767 in data 27/10/2003 entrata in vigore il 06/11/2003.
 - Variante Strutturale “2003” – Adeguamento dello strumento urbanistico generale al P.A.I. - approvata con D.G.R. n°24 - 7467 in data 19/11/2007 entrata in vigore il 29/11/2007.
 - Variante “2008” P.R.G.C. (strutturale) approvata con D.C.C. n° 10 in data 18/3/2011 entrata in vigore il 14/04/2011.
 - Variante Strutturale 2014, approvata con D.C.C. n° 46 in data 07/11/2016 entrata in vigore il 17.11. 2016.
 -

- Inoltre sono state approvate le seguenti varianti Semplificate:
 - Variante Semplificata n° 22/2018 al P.R.G.C. “Piano delle Alienazione. Ex Caserma degli Alpini Mario Fiore” ai sensi dell’art. 16bis della legge regionale urbanistica n. 56/77 e s.m.i., approvata con D.C.C. n° 18 in data 30/09/2019, entrata in vigore il 31/10/2019.
 - Variante Semplificata n° 26/2022 ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 56/1977 e degli artt. 9, 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la “Realizzazione del percorso ciclabile Cuneo – Limone Piemonte (EUROVELO8) nell’ambito del bando regionale “Percorsi ciclabili sicuri” approvata con D.C.C. n° 67 in data 21/12/2022 entrata in vigore il 05/01/2023;
 - Variante Semplificata n° 28/2023 ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ed art. 17 bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. – per interventi di rifunzionalizzazione di porzione dell'area AS4 “EX CASERMA MARIO FIORE” da destinare ad area per attività del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo adottata con D.C.C. n° 21 in data 08/06/2023 in itinere.

- Sono state altresì approvate n. 25 Varianti Parziali. fra queste, rilevante ai fini della presente rettifica è l’approvazione della Variante Parziale n° 23/2019 approvata con D.C.C. n° 4 in data 12/02/2020.

DATO ATTO CHE

- il P.R.G.C. vigente non è ancora stato adeguato al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, in quanto la Regione Piemonte non ha ancora concesso i finanziamenti necessari e previsti ai sensi della L.R. 30/04/1996 n. 24, che questo Comune provvede a richiedere ogni anno;
- mediante la Variante Parziale n. 23/2019, che integra ed aggiorna all’art. 24 comma 2 delle N.T.A. che disciplina le Aree Speciali classificate “AS1 - AS2 - Area del Parco Fluviale”, confermando a livello cartografico le loro perimetrazioni sulle Tavole di Piano Regolatore Generale Comunale (vedi Allegati 1 e 2), per la prima volta nello strumento urbanistico si mette in relazione la zonizzazione di queste aree agricole speciali, il cui inserimento risale alla Variante Generale

“89” avvenuta sulla base di una previsione di livello sovracomunale di un nascente Parco Fluviale, con l’istituzione del Parco avvenuta solo con la Legge Regionale n. 19 del 29.06.2009 denominata Riserva naturale e Area contigua Gesso Stura;

- nell’ambito di un approfondimento con la Regione Piemonte, i Settori regionali Biodiversità e aree naturali e Territorio e Paesaggio – hanno fornito chiarimenti, mediante nota conservata agli atti, circa l’inquadramento temporale della genesi del Parco Fluviale, le interazioni del Parco con i piani regolatori dei territori comunali coinvolti e la situazione vincolistica dei beni paesaggistici che ne è conseguita, con particolare riferimento alle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera f) in quanto area di protezione esterna dei parchi – in P.R.G.C. cosiddetta area contigua.

PRESO ATTO CHE

- la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 istituisce il Parco fluviale Gesso e Stura ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (in materia di aree protette), i cui confini sono riportati nella planimetria allegata alla legge stessa e comprendono il Parco fluviale Stura Gesso e la sua Zona di Salvaguardia e non interessano il Comune di Borgo San Dalmazzo.
- la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) istituisce le aree contigue finalizzate a garantire un’adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette; in seguito, con la Legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, che modifica la L.R. 19/2009, viene istituita, tra le altre, l’area contigua Gesso e Stura: la legge regionale n.16 del 2011 entra in vigore il 26 agosto 2011. In questa fase il Comune di Borgo San Dalmazzo non viene interessato.
- nel 2015, con la riadozione del Ppr, che ha provveduto alla ricognizione dei beni paesaggistici su tutto il territorio regionale alla scala di rappresentazione idonea, l’area contigua Gesso e Stura è stata riconosciuta tra i beni di cui all’art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs 42/2004 e con la pubblicazione degli elaborati di piano ne è stata data evidenza a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Nel caso l’area contigua istituita con legge regionale n.16 del 3 agosto 2011 risulta più ampia rispetto alla precedente zona di salvaguardia e interessa anche il Comune di Borgo San Dalmazzo

VERIFICATO CHE

- la zonizzazione delle Aree Speciali classificate “AS1 - AS2 - Area del Parco Fluviale” sul P.R.G.C. di Borgo San Dalmazzo, come accertato, si origina con la previsione di livello sovracomunale della nascita del Parco fluviale Gesso e Stura;
- la genesi propria del Parco in realtà non ha avuto ricadute dirette sul territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo in quanto è solo la successiva istituzione dell’area contigua Gesso e Stura del Parco Fluviale che comporta una perimetrazione, quale area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.;
- la zonizzazione delle Aree Speciali classificate “AS1 - AS2 - Area del Parco Fluviale” del Piano Regolatore Generale Comunale non sono mai state adeguate ed allineate alla perimetrazione dell’area contigua Gesso e Stura, istituita con Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2011 e riconosciuta tra i beni di cui all’art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004 nella riadozione del P.P.R. del 2015, quando il territorio di Borgo San Dalmazzo viene assoggettato all’apposizione del vincolo di legge;
- la formazione del Parco Fluviale Gesso e Stura e la conseguente istituzione dell’area contigua con la sua perimetrazione vincolistica non hanno alcuna coerenza cartografica e normativa con la zonizzazione delle Aree Speciali classificate “AS1 - AS2” impropriamente definite “Parco Fluviale”;

RITENUTO

imprescindibile, ancor prima di avviare una variante mirata ad armonizzare a livelli cartografico e normativo le perimetrazioni della zonizzazione delle aree speciali “AS1 - AS2” e la

perimetrazione dell'area contigua vincolata per legge, eliminare il contrasto nella norma insita nella denominazione delle aree speciali classificate "AS1 - AS2" impropriamente definite "Parco Fluviale", in quanto la ricognizione del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 ha definitivamente riconosciuto sul territorio comunale di Borgo San Dalmazzo la sola presenza dell'Area contigua Gesso e Stura"

RICHIAMATO l'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale ai commi 12 e 13 recita:

"12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

(...)

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale.

VALUTATO CHE

- la lettera "a", comma 12, dell'articolo 17, della L.U.R. n. 56/77, stabilisce che non costituiscono variante *"le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio"*;
- le modifiche apportate non mutano l'impianto normativo del P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili a variante parziale e/o strutturale;
- non costituendo variante del P.R.G. non è, inoltre, necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), secondo la procedura dettata dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e s. m. e i, allegato 1 punto 1.1;

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale ha rilevato l'esigenza di apportare la seguente modifica di carattere normativo all'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, la quale rientra nelle procedure di cui all'articolo 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/1977 e s.m.i.:

1. "Eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio: ridenominazione delle Aree "AS1 - AS2 – Area del Parco Fluviale" in: **"AS1 - AS2 –Agricola Speciale - Area contigua Gesso e Stura"**

garantendo coerenza alla Pianificazione Paesaggistica Regionale (P.P.R.) ed uniformità di disciplina rispetto alle porzioni di territorio ricadenti a monte delle zone AS1 AS 2, classificate agricole, gravate anch'esse dalla presenza del vincolo "ex Galasso" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 42/2004, quali territori di protezione esterna del Parco Fluviale Gesso Stura.

Quanto sopra è meglio descritto ed evidenziato negli elaborati tecnici di progetto allegati predisposti dal Settore Edilizia Privata e Urbanistica a firma del Responsabile del Servizio – Arch. Giorgia Martinengo qualità di Tecnico Progettista, iscritta all'Albo degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Cuneo al n. 994, che costituiscono il Progetto di **"Variante non Variante al P.R.G.C. 2023 - Modifica di carattere normativo all'art. 24 comma 2 delle N.T.A."** redatta ai sensi dell'art.17, comma 12, lettere "a" della L.R. 56/77 quale *"eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio"* e composta da:

1. Relazione Illustrativa e suoi allegati
2. Verifica di compatibilità con il P.P.R. della modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. n. 56 s.m.i.
3. Elaborati prescrittivi modificati: Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

Vista la Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 con particolare richiamo all'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri Comunali contenuti nelle video-registrazioni e conservati in forma digitale presso la Segreteria Comunale.

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Variante Non Variante al P.R.G.C. 2023 - Modifica di carattere normativo all'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatta ai sensi dell'art.17, comma 12, lettere "a" della L.R. 56/77 quale "eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio" Aree AS1. - AS2 come meglio descritta nel progetto di modifica costituito da:
 - Elaborato 1 - Relazione Illustrativa e suoi allegati
 - Elaborato 2 - Verifica di compatibilità con il P.P.R. della modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. n. 56 s.m.i.
 - Elaborato 3 - Elaborati prescrittivi modificati: Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

predisposti dal Settore Edilizia Privata e Urbanistica a firma del Responsabile del Servizio – Arch. Giorgia Martinengo qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Cuneo al n. 994, e allegati alla presente deliberazione per farne integrante;

- 3) Di dare atto che la presente approvazione comporta unicamente la modifica dell'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, limitata alla modifica alla definizione di cui al comma 2 all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione con la ridenominazione delle Aree "AS1 - AS2 – Area del Parco Fluviale" in "**AS1 - AS2 –Agricola Speciale - Area contigua Gesso e Stura**" al fine di garantire coerenza alla Pianificazione Paesaggistica Regionale (P.P.R.) ed uniformità di disciplina rispetto alle porzioni di territorio ricadenti a monte delle zone AS1 AS 2, classificate agricole, gravate anch'esse dalla presenza del vincolo "ex Galasso" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 42/2004, quali territori di protezione esterna del Parco Fluviale Gesso Stura.
- 4) Di dare atto che la modifica sopra approvata non costituisce variante del Piano Regolatore Generale, ai sensi del precitato art. 17, comma 12, lettera a) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
- 5) di dare atto che la presente approvazione di cui all'articolo 17, comma 12, lettera "a" della L.U.R. n.56/77, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) Di precisare che le modifiche contenute nella presente Variante non Variante sono coerenti

con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale), come risulta dalla Relazione di coerenza con il PPR – Elaborato 2 in applicazione del Regolamento n. 4/R di cui al D.P.G.R. 22 marzo 2019;

- 7) di dare atto che in materia ambientale, non costituendo variante al P.R.G. vigente, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977e s.m.i., non è necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata per notizia sul sito informatico del Comune e presso l'Albo Pretorio del Comune per la durata consecutiva di 30 giorni;
- 9) di dare ogni più ampio mandato al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, ai sensi dell'articolo 17, 13° comma L.R. 56/77 s.m.i., di procedere alla trasmissione della delibera alla Regione e all'Amministrazione Provinciale, unitamente all'aggiornamento delle N.T.A.;
- 10) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica – Arch. Giorgia Martinengo;

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ROBBIONE Roberta) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
